



Comune di Fara Vicentino

Provincia di Vicenza

Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

Fara Vicentino, li 17-03-2020

Ordinanza n. 11 del 17-03-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" COVID-19. Chiusura del Cimitero di Fara Vicentino Capoluogo e di San Giorgio di Perlena.

IL SINDACO

VISTE

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020 l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 Febbraio 2020;
- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;

VISTE altresì:

- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- la successiva nota del 24/02/2020 prot. 87906 della Regione Veneto avente per oggetto "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della

Salute, recante Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COvid-2019”;

- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11- 03-2020;

PRESO ATTO che nelle aree dei cimiteri comunali non è possibile garantire accessi contingentati, affinché le persone mantengano le distanze interpersonali obbligatorie e non si verifichino assembramenti;

RITENUTO quindi, ai fini della tutela della salute pubblica, con decorrenza immediata e fino al **03 aprile 2020**:

- di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di Fara Vicentino Capoluogo e di San Giorgio di Perlena;
- di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali anzidetti, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- di garantire, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei soli famigliari più stretti;
- di consentire l'accesso al personale del Comune di Fara Vicentino per attività legate ai servizi cimiteriali;

VISTO

- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;
- VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. per le motivazioni in premessa citate, **con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020**:
 - la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di Fara Vicentino Capoluogo e di San Giorgio di Perlena;
 - la sospensione all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei soli famigliari più stretti;
2. di consentire l'accesso al personale del Comune di Fara Vicentino per attività legate ai servizi cimiteriali;

Fatto salvo l'obbligo di rispettare ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (ministero della Salute – Regione del Veneto, ...)

AVVERTE

Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori del Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a:

Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli di accesso ai parchi pubblici comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza
- Valore Città AMCPS;
- Comando Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene (VI);
- Comando dei Carabinieri di Breganze;
- Albo Pretorio - SEDE.

f.to IL SINDACO
MARIA TERESA SPEROTTO

(la firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso il Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

All'Albo Pretorio Informatico